



COMUNE DI CASTANA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n.42 – 27040 Castana (PV)

tel. 038582006

email: amministrativo.castana@tin.it – pec: comune.castana@legalpec.it

Allegato 2

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.90/2014)

Introduzione generale

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato.

Entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. n.90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti.

Saranno oggetto di comunicazione:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

L'art. 20 del TUSP dispone, infatti, che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24/comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma”.

Le partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni dirette

Il Comune di Castana (PV) partecipa al capitale delle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società “Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”, con sede via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 1,9533%.

La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

GAL Oltrepò Pavese Srl, con sede in Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della Regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata.

RILEVATO, inoltre, che l'ente partecipa alla “Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese” - che deriva dalla trasformazione in Fondazione della società

“G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l.” e che le fondazioni rientrano tra gli enti strumentali; la partecipazione dell’ente alla fondazione (calcolata attraverso la quota versata per la costituzione della società poi confluita nel fondo di dotazione della fondazione) è pari allo 0,8116%;

Le partecipazioni indirette

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,3158%);
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,8370%);
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,8556%);
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0030%);
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0476%) e tramite la “Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepò Pavese” (quota dello 0,3418%);

A fini descrittivi/conoscitivi si rende noto che:

- Società “Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”.
Broni Stradella Pubblica Srl, nella forma societaria attuale, nasce il 05/12/2017 per essere effettivamente operativa il 01/01/2018; è il frutto della fusione (per incorporazione) di Broni Stradella Spa e Acaop Spa, in Broni-Stradella Pubblica Srl.

All’origine dell’attuale società ci sono due Consorzi di Comuni:

1. Il Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni e Stradella nato il 9 luglio 1974, dal quale ha avuto origine, nel 1994, Broni Stradella Spa che fu in parte privatizzata nel 1999 e successivamente scissa nel 2011, sempre per adeguamento normativo, in Broni Stradella Spa (partecipata in parte da capitale privato) e Broni Stradella Pubblica Srl (partecipata solo da capitale pubblico). Storicamente la Società si è sempre occupata di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane e di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani. Nel tempo sono state acquisite la gestione di impianti natatori, la gestione di residenze sanitarie per anziani e per disabili, e la gestione delle reti e degli impianti del gas per la Città di Stradella, dei quali la Società è anche proprietaria.
2. Il Consorzio Acquedotti Oltrepò Pavese nato il 22 luglio 1932, trasformatosi nel 1996 in Azienda Consorziale Acquedotti Oltrepò Pavese (giuridicamente una “Azienda Speciale”) e, infine, nel 2003 in Acaop Spa. Nel 1932 i Comuni della prima collina bronese e stradellina intuirono che lo sviluppo sociale necessitava di grandi disponibilità di acqua, elemento della quale la collina oltrepadana era naturalmente sprovvista. Furono così realizzati i primi sistemi acquedottistici che dalla pianura sollevavano l’acqua fino ai numerosi serbatoi della collina. Tali sistemi, in parte ancora in servizio, successivamente ampliati e potenziati, contano oggi su centinaia di centrali e serbatoi e circa mille chilometri di linee d’acquedotto.

La società oggi opera nei seguenti servizi: servizio idrico integrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione; raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani; gestione della RSA di Stradella e gestione della RSD di Ruino; gestione della rete di distribuzione del gas per la città di Stradella; gestione delle piscine comunali di Broni e Stradella; attività di stazione appaltante per il settore delle bonifiche ambientali per conto di alcuni Comuni soci.

- GAL Oltrepò Pavese Srl

Il GAL Oltrepò Pavese, acronimo di gruppo di azione locale, è una società a responsabilità limitata composta da soci pubblici e privati rappresentativi della realtà socio economica del territorio della Provincia di Pavia e costituita con atto notarile il 29/09/2016.

Il GAL Oltrepò Pavese è un gruppo di azione locale nato con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo territoriale dell'Oltrepò Pavese attuando interventi previsti dal Piano di sviluppo locale (PSL) "S.T.A.R. Oltrepò-Sviluppo", Territorio, Ambiente e Ruralità; documento realizzato nell'ambito del programma comunitario Leader 2014-2020 ed approvato da Regione Lombardia.

La strategia del PSL intende costruire un territorio maggiormente competitivo nella sua economia; con sistemi produttivi in grado di intercettare e generare innovazione, coeso nella sua dimensione sociale e sostenibile con un alto livello di cooperazione tra attori.

- Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese

Tale ente deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e rientra gli enti strumentali.

La Fondazione si propone la crescita economica, sociale e culturale dell'Oltrepò Pavese attraverso la valorizzazione delle risorse specifiche locali e delle zone rurali promuovendo una strategia territoriale condivisa.

La Fondazione opera come agenzia di sviluppo locale i cui interlocutori sono rappresentati da istituzioni pubbliche, operatori economici, associazioni di categoria, associazioni culturali, strutture sanitarie ed assistenziali, scuole, organizzazioni ambientaliste.

Come strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori nella definizione di una politica "concertata", la Fondazione attua strategie locali di sviluppo attraverso partenariati pubblico-privati.

La strategia è basata sul principio del bottom-up (approccio Leader): la progettualità e le linee di sviluppo vengono definite attraverso un procedimento "dal basso", mediante la consultazione e la concertazione con gli enti pubblici e privati, le associazioni, gli operatori economici e la popolazione residente nel territorio.

Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Si ritiene di mantenere il possesso delle partecipazioni, peraltro di valenza/impatto economico sulla situazione finanziaria dell'ente assai esigua, in quanto i relativi enti svolgono attività di interesse, anche di rilievo economico/di promozione turistica" ed offrono servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.